DECRETO 137

TRIBUNALE DI VELLETRI

Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Tribunale di Velletri, dott. Mauro Lambertucci, quale coordinatore degli Uffici del Giudice Di Pace, in risposta alla allegata nota della Cancelleria del Giudice di Pace di Velletri in merito alla questione sulla ricevibilità o meno delle citazioni pervenute all'Ufficio del Giudice di Pace di Velletri tramite posta, pone in risalto che, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale segnalato nella predetta nota (v. Cass. 5160/09), occorre considerare l'affermazione di segno totalmente opposto, sancito da Cass. 12391/13. Secondo tale decisione, la disciplina risultante dall'art. 165 c.p.c. (e dagli artt. 72,73 e 74 disp. att. c.p.c.), nel richiedere alla parte attrice - a mezzo del proprio procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge - il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione, è finalizzata a consentire alla cancelleria il controllo dell'esistenza dei documenti prodotti ed alla parte convenuta di contestarne, eventualmente, sia la genuinità che l'attinenza rispetto alla questione da trattare.

In conclusione, deve essere valorizzato tale ultimo orientamento, poiché mira a soddisfare esigenze sia di correttezza che di certezza in ordine all'instaurazione del rapporto processuale; in altre parole, consegnare l'atto al Cancelliere non è un vuoto formalismo sostituibile con l'invio dell'atto per posta, ma ha un preciso scopo, che è quello di verificare completezza ed ammissibilità degli atti depositati.

In sintesi, si conferma il già annunciato orientamento di ritenere irricevibili gli atti introduttivi del giudizio spediti a mezzo posta dalle parti, **salvo** ovviamente le ipotesi in ciò sia espressamente previsto e consentito dall'ordinamento.

Velletri, 12/11/2020

Il Presidente del Tribunale di Velletri

dott. Mauro Lambertucci

Renato Buzi

Da: Giovanna Abbatiello
Inviato: giovedì 12 novembre 2020 13:36
A: Renato Buzi
Cc: Giorgia Nesti
Oggetto: I: Altalex.com: Sul deposito degli atti processuali tramite posta e non presso la cancelleria

Priorità: Alta

Da: Rosa Anna Amato
Inviato: lunedì 12 ottobre 2020 09.50
A: Mauro Lambertucci <mauro.lambertucci@giustizia.it>; Tribunale VELLETRI <tribunale.velletri@giustizia.it>
Oggetto: Altalex.com: Sul deposito degli atti processuali tramite posta e non presso la cancelleria
Priorità: Alta

Onorevole Presidente,
buongiorno.
Durante l'ultimo incontro con la dr.ssa Abbatiello la S.V. ha dato disposizione allo scrivente Ufficio del Giudice di Pace, di considerare irricevibili le citazioni pervenute tramite posta.

Posto che l'Ufficio non può non attenersi alle Sue disposizioni tuttavia si vuole porre alla Sua attenzione il risultato di una ricerca giurisprudenziale di cui si invia link, che sembra orientata in modo diverso.

Con la pronuncia 4 marzo 2009, n. 5160 delle sezioni unite la Cassazione legittima il deposito di atti inviati tramite posta e non depositati direttamente presso la cancelleria. Poiché la pronuncia deriva dall'analisi di un processo celebrato dinanzi al Giudice di Pace, e la Cassazione fonda le proprie argomentazioni anche rilevando la maggiore semplicità e celerità del processo dinanzi a detto Giudice, appare quanto mai opportuno procedere ad alcune riflessioni immediate.

Innanzitutto va posta in rilievo l'osservazione della Corte in ordine alla natura del deposito degli atti; essi non sono atti frutto di volizione autonoma del soggetto che li ha prodotti e, pertanto, l'operazione del deposito può essere affidata anche a soggetti terzi (nuncius). In concreto, effettivamente, gli atti vengono materialmente consegnati in cancelleria da addetti agli studi legali o altri incaricati di enti di servizio.

In secondo luogo la Corte sottolinea che l'atto pervenuto per posta non può essere improduttivo di qualsiasi effetto, dovendosi semmai prestare attenzione al momento in cui tali effetti possono dirsi compiuti. Gli atti pervenuti per posta, pertanto, non potranno mai essere dichiarati inesistenti.

In terzo luogo la nullità consegue direttamente da una norma che la preveda esplicitamente e detta norma non esiste per gli atti inviati tramite posta; si può parlare di irregolarità ma non di nullità.

Ove la S.V. ritenesse comunque del parere di non iscrivere quanto in oggetto ci organizzeremo per preparare un provvedimento in modo da evitare che ogni qualvolta si verifica il caso di specie dobbiamo disturbarla affinchè la S.V. annoti i singoli fascicoli.
Rimanendo in attesa di riscontro per consentire l'iscrizione degli atti già pervenuti, auguro una buona giornata e saluto cordialmente.

Rosa Anna Amato

https://www.altalex.com/documents/news/2009/03/30/sul-deposito-degli-atti-processuali-tramite-posta-e-non-presso-la-cancelleria